



**ASET**

**ASET S.p.A.**

via Luigi Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU)  
tel 0721.83391 - fax 0721.855256  
info@cert.asetservizi.it  
[www.asetservizi.it](http://www.asetservizi.it)

Partita IVA / Reg. Impr. 01474680418 - R.E.A. 144561  
Cap. Soc. € 10.493.910 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
del Comune di Fano ex art. 2497 C.C. e ss.

**REGOLAMENTO AZIENDALE  
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA  
ELENCHI OPERATORI ECONOMICI (O.E.) / INDAGINI DI MERCATO  
Decreto legislativo 36/2023**

**Art. 1**

***Finalità, ambito applicativo e principi generali***

**1.1.** Il presente regolamento disciplina le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie comunitarie vigenti, ai sensi degli artt. 48 e ss. del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito “Codice”), affidati da ASET in nome e per conto di tutte le società del gruppo ASET operanti sia nei settori ordinari che nei settori speciali, nonché le modalità di gestione, tenuta e mantenimento degli Elenchi di Operatori Economici qualificati - (di seguito **O.E.**).

**1.2.** Il presente regolamento attua i **principi** del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice. Esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli artt. da 48 a 55 del Codice e dall’Allegato II.1 del medesimo Codice, e mira ad assicurare la **massima tempestività e semplificazione** delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

**1.3.** Il presente regolamento attua quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall’Allegato II.1 al Codice, in relazione a:

- a)** disciplina di dettaglio delle procedure sotto soglia in relazione all’assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
- b)** suddivisione in fasce di importo ai fini dell’applicazione del principio di rotazione (art. 49, co. 3, del Codice);
- c)** le modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- d)** le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici;
- e)** i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri (***Elenchi aziendali di O.E. - si veda successivo art. 7***) o da quelli presenti nel mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

**1.4.** I riferimenti al **Responsabile Unico di Progetto** (nel prosieguo, RUP) contenuti nel presente regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15, co. 4, del Codice.

**1.5.** Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e dell'uso della piattaforma aziendale di e-procurement individuata dall'azienda.

**1.6.** Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sotto soglia di cui agli artt. da 48 a 54 del medesimo Codice;
- le disposizioni extra codicistiche applicabili (T.U. sicurezza, spending review, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, ecc.);
- l'allegato II.1 al Codice recante la disciplina di dettaglio relativa a "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*";
- le eventuali disposizioni integrative del presente regolamento interno quali circolari, documenti ed indicazioni operative predisposte dal Servizio Gare Contratti ed Appalti;
- il Codice Etico e comportamentale approvato dall'azienda

Quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione conflitto di interessi ed è tenuto a darne comunicazione al RPCT e, sulla base della decisione da quest'ultimo adottata, si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. Il RUP o il Responsabile della fase di affidamento ove nominato deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nella decisione a contrarre o di aggiudicazione.

**1.7.** I RUP, si attengono al rispetto del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici – art. 21 del Codice ed in particolare evitano l'artificioso frazionamento dei contratti e pertanto, nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di sottrarre l'affidamento alle regole ordinariamente previste dal presente regolamento.

Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni:

- a) relative ad interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici della società;
- b) che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del RUP/Dirigente;
- c) attinenti a forniture coordinate, cioè le forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici;

**1.8.** Viene fatta salva la facoltà dell'Azienda, ove ritenuto possibile ed opportuno, oltreché conveniente sotto il profilo economico, di suddividere gli affidamenti in lotti al fine di favorire l'accesso delle imprese di minori dimensioni.

**1.9.** Deve considerarsi fattispecie normalmente utilizzabile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, o parti di forniture di beni scindibili nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione di procedimenti sotto soglia, in dipendenza della rescissione e/o risoluzione di contratti d'appalto.

## **Art. 2**

### ***Procedure di affidamento in relazione all'importo del contratto***

**2.1.** Si procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee con le seguenti procedure:

#### **➤ LAVORI**

a) per lavori di **importo inferiore a 5.000 euro:**

**affidamento diretto** previa richiesta preventivo a O.E. iscritto all'elenco aziendale, o anche non iscritto (ferma la successiva obbligatoria iscrizione prima della lettera di ordine).;

b) per lavori di **importo compreso nella fascia da 5001 euro a 40.000 euro:**

**affidamento diretto** previa richiesta preventivo a O.E. iscritto all'elenco aziendale o previa consultazione di almeno 3 O.E. non iscritti all'elenco aziendale previa valutazione curriculum o referenza (ferma la successiva obbligatoria iscrizione prima della lettera di ordine)

c) per lavori di **importo compreso nella fascia da 40.001 euro a 150.000 euro:**

**affidamento diretto** previa richiesta preventivo ad almeno 3 O.E. iscritti all'elenco aziendale o anche non iscritti previa valutazione per questi ultimi di curriculum o referenza (ferma la successiva obbligatoria iscrizione prima della lettera di ordine)

d) per lavori di **importo pari o superiore a 150.001 euro e fino a 1.000.000 di euro:**

**procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici aziendali;

e) per lavori di **importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee:**

**procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **dieci** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici iscritti all'elenco aziendale;

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adeguata motivazione.

#### **➤ SERVIZI E FORNITURE**

a) per **servizi e forniture** ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo inferiore a 5.000 euro:**

**affidamento diretto** previa richiesta preventivo a OE iscritto all'elenco aziendale, o anche non iscritto (ferma la successiva obbligatoria iscrizione prima della lettera di ordine)

b) per **servizi e forniture** ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo compreso nella fascia da 5001 euro a 40.000 euro:**

**affidamento diretto** previa richiesta preventivo a OE iscritto all'elenco aziendale o previa consultazione di almeno 3 OE non iscritti all'elenco aziendale previa valutazione curriculum o referenza (ferma la successiva obbligatoria iscrizione prima della lettera di ordine)

c) per **servizi e forniture** ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo compreso nella fascia da 40.001 euro a 140.000 euro:**

**affidamento diretto** previa richiesta preventivo ad almeno 3 O.E. iscritto all'elenco aziendale o anche non iscritti previa valutazione per questi ultimi di curriculum o referenza (ferma la successiva obbligatoria iscrizione prima della lettera di ordine)

d) per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo pari o superiore a 140.001 euro e fino alle soglie europee:**

**procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici aziendali,

**2.2.** In presenza dei presupposti previsti dall'art. 76 del Codice è possibile avviare la **procedura negoziata senza bando** prevista in tale disposizione anche per contratti sotto-soglia.

**2.3.** Per lavori e servizi di manutenzione, forniture e servizi standardizzati, ovvero per esigenze ripetitive e ricorrenti, è possibile ricorrere all'istituto dell'**accordo quadro** nel rispetto delle procedure previste al comma 2.1 del presente articolo.

**2.4.** Gli **elenchi** e le **indagini di mercato** sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. al Codice e negli artt. 6 e 7 del presente regolamento. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nella decisione a contrarre.

**2.5.** Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice entro i seguenti **termini**:

a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: **quattro mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;

b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: **tre mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove si debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di 1 mese. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal responsabile di procedimento, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori 1 mese.

**2.6.** Il RUP assicura i **principi di massima semplificazione e tempestività** delle procedure sotto soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali - vige il principio di massimo favore alla partecipazione;

**2.7.** La **pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione** della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela da esercitarsi da parte del dirigente competente, su sollecitazione del RUP ove non coincidente;

### **Art. 3** **Affidamento diretto**

**3.1.** L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste *"nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice"*.

**3.2.** Nell'affidamento diretto, a norma dell'art. 50, co. 1, lett. a) e b), del Codice, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate **esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi ed albi aziendali.

**3.3.** Al fine della **verifica del possesso di esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un *curriculum* a corredo del preventivo;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- d) per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

**3.4.1** Gli affidamenti diretti fino ad euro 5.000,00 sono definiti esclusivamente tramite lettera d'ordine inviata all'O.E. tramite piattaforma telematica aziendale ossia con esclusione della redazione della decisione a contrarre.

**3.4.2** Gli affidamenti diretti, da euro 5.000,01 a euro 40.000,00 sono definiti tramite lettera d'ordine inviata all'O.E. tramite piattaforma telematica aziendale con facoltà di redazione della

**Decisione di affidamento diretta semplificata (DAD\_FS/DAD\_LAV)** e conseguente onere di pubblicazione a cura del RUP.

**3.4.3** Gli affidamenti diretti sopra i 40.000,01 euro sino ad 140.000,00 euro per forniture e servizi e sino a 150.000,00 euro per Lavori, devono essere definiti tramite **Decisione di affidamento diretta semplificata (DAD\_FS/DAD\_LAV)** ai sensi dell'art. 17, co. 2, del Codice, la quale individua:

- a) l'interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
- c) l'oggetto (anche mediante approvazione dello schema di contratto e del capitolato d'oneri);
- d) l'importo a base di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
- e) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta (come indicato nel successivo punto 3.5);
- f) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- g) l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabile di fase.

**3.5.** Nel caso di **affidamento diretto senza previa consultazione** di operatori economici, la **decisione di contrarre** individua le ragioni della scelta del contraente, dando conto:

- a) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- b) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- c) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
- d) del rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art. 5 del presente regolamento).

**3.6.** Per **affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro**, la motivazione della scelta del contraente può essere espressa in forma **sintetica**, richiamando il presente regolamento nella lettera d'ordine redatta ed inviata tramite portale digitale e-procurement di cui al punto 3.4.1 e 3.4.2.

**3.7.** L'**affidamento diretto senza consultazione** di operatori economici non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

**3.8.** Il RUP individua gli operatori economici da consultare tramite gli elenchi di O.E. aziendali di cui all'art. 7 del presente regolamento oppure mediante **indagini di mercato**, con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

**3.9.** Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del **miglior rapporto qualità-prezzo**:

- a) il RUP è tenuto ad individuare nella lettera di invito/richiesta preventivo, almeno per ordine di importanza, gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l'eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali tipici del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;
- c) non sussiste l'obbligo di nominare la commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice, laddove il RUP sia in possesso delle competenze tecniche minime per formulare un giudizio adeguato.
- d) il RUP è tenuto a motivare la scelta dell'affidatario illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo/offerta.

**3.10.** Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del **minor prezzo**:

- a) anche in presenza di almeno cinque preventivi/offerte, ai sensi dell'art. 54, co. 2, Il periodo, non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale.
- b) non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RUP procede alla valutazione dei preventivi/offerte acquisiti.

**3.11.** In presenza di preventivi/offerta ritenuti dal RUP, eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre richiedere **spiegazioni**, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il preventivo/offerta non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico e coerenti.

**3.12.** Il RUP può sempre **negoziare** i preventivi/offerte inizialmente acquisiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La facoltà di rinegoziazione deve essere di regola prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto e il contenuto delle prestazioni, richiede di regola un nuovo preventivo/offerta a tutti i soggetti inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto.

**3.13.** L'affidamento diretto può avvenire anche sul **MePA** mediante le funzionalità:

- a) della "Trattativa Diretta" per l'affidamento senza previa consultazione di operatori economici;
- b) del "Confronto di preventivi" per l'affidamento previa consultazione di operatori economici.

**3.14.** Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, co. 1, del Codice, non viene mai richiesta la **garanzia provvisoria** a corredo dei preventivi/offerte. Il RUP può non richiedere la **garanzia definitiva**, motivando nella decisione a contrarre o di affidamento, avuto riguardo, tra l'altro:

- a) alla notoria affidabilità del contraente;
- b) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) all'esecuzione istantanea del contratto (*es. forniture di beni o prestazioni di breve durata*);

d) per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro

Per gli affidamenti diretti sino a 5.000 euro la garanzia definitiva può essere omessa. Quando richiesta, la **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 53, co. 4, del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale.

**3.15.** Negli affidamenti diretti, la **verifica sul possesso dei requisiti** viene operata con le seguenti modalità:

a) per **contratti di importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Servizio Gare e Contratti ed Appalti verifica annualmente le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate dal sistema informativo. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si dovrà procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dall'Elenco degli O.E. ed alla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

b) per **contratti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per lavori e a 140.000 euro per servizi e forniture**, il RUP (o il Responsabile della fase di affidamento) anche avvalendosi del supporto operativo del Servizio gare contratti ed appalti, procedono alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

**3.16.** Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere **all'esecuzione anticipata del contratto**; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

**3.17.** Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i **termini dilatori** per la stipula del contratto.

**3.18.** La stipula del contratto avviene con le seguenti modalità:

a) per **contratti di importo inferiore a 40.000 euro**, fatta salva l'opportunità della scrittura privata con sottoscrizione digitale, è ammesso anche mediante scambio di corrispondenza tramite piattaforma digitale (PEC) secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio. I capitolati e il computo metrico estimativo, o i documenti, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, non trova applicazione l'imposta di bollo.

b) per **contratti di importo pari o superiore a 40.001 euro e inferiori a 150.000 euro per lavori e 140.000 euro per servizi e forniture**, mediante scrittura privata con firme digitali. Ai

sensi dell'Allegato I.4 al Codice, trova applicazione l'imposta di bollo, pari a 40,00 euro, a carico dell'affidatario/contraente.

**3.19.** Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito aziendale nell'apposita sezione Bandi e Gare; l'avviso riporta gli elementi della decisione a contrarre semplificata di cui al punto 3.4 del presente articolo.

#### **Art. 4**

##### ***Procedura negoziata senza bando***

4.1. La **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste in quella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.

4.2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice sono individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite gli **elenchi di operatori economici aziendali**, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice e dell'art. 5 del presente regolamento.

4.3. Il RUP può motivare nella decisione di contrarre l'adozione di una procedura negoziata senza bando **di tipo "aperto"**, la quale si configura quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. La procedura negoziata di tipo aperto avviene mediante:

- a) la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni,
- b) l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno autodichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

In tal caso, ai sensi dell'art. 49, co. 5, del Codice **non trova applicazione il principio di rotazione** e il contraente uscente e i candidati già invitati nella precedente procedura potranno partecipare e presentare l'offerta.

4.4. Nel caso di procedure negoziate di tipo aperto con una partecipazione superiore a 15 operatori economici, al fine di garantire la massima tempestività e semplificazione della procedura di affidamento, è consentita l'applicazione della "**inversione procedimentale**" di cui all'art. 107, co. 3, del Codice.

4.5. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la **decisione di contrarre (DAC.FS/DAC.LAV)** che contiene indicativamente:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;

- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; in caso di auto vincolo a procedure ordinarie va motivata tale scelta ai sensi dell'art. 2.5 del presente regolamento;
- e) i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi di O.E. aziendali;
- f) i criteri per la selezione degli operatori economici;
- g) i criteri di selezione delle offerte;
- h) le principali condizioni contrattuali;
- i) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
- l) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

4.6. Nella procedura negoziata senza bando e nelle procedure ordinarie sotto-soglia, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del **criterio** dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

4.7. Nel caso di aggiudicazione con **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**,

- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- b) il RUP propone al Direttore di macro Area di riferimento la nomina della **commissione giudicatrice** di cui all'art. 93 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 51 del Codice alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**, anche in qualità di Presidente.

4.8. Nel caso di aggiudicazione, con il **criterio del prezzo più basso**, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie europee si prevede negli atti di gara **l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale**, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti di gara il RUP indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2. In presenza di un numero inferiore di offerte ammesse il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4.9. La facoltà di **negoziazione** delle offerte deve essere prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli operatori economici inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto. E' possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

4.10. Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sotto soglia, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'art. 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento

dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

4.11. In casi debitamente motivati è facoltà del RUP non richiedere la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea del contratto (*es. forniture di beni o prestazioni di breve durata*).

4.12. Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

## **Art. 5**

### **Principio di rotazione**

5.1. Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui **due consecutivi affidamenti** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

5.2. Il principio di rotazione **non si applica** nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata), e nelle procedure ordinarie su bando o avviso.

5.3. Ai sensi dell'art. 49, co. 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo.

#### **Per servizi e forniture:**

- **fino a 5.000 euro:** No obbligo di rispetto al *principio di rotazione*
- **da 5.001 euro fino a 40.000 euro:** limitatamente al contraente uscente, salvo deroga ex *art. 49 co. 4* (struttura mercato + assenza alternative + accurata precedente esecuzione: presupposti concorrenti e non alternativi), *art. 76 comma 2 lett. b* (unicità/infungibilità), *art. 76 comma 2 lett. c* (urgenza che non consente indugio), *art. 76 comma 4 lett. b* (complementarietà) e *art. 120 co.1 lett. b* (supplementarietà)
- **da 40.001 euro fino a 140.000 euro:** limitatamente al contraente uscente, salvo deroga ex *art. 49 co. 4* (struttura mercato + assenza alternative + accurata precedente

esecuzione: presupposti concorrenti e non alternativi), *art. 76 comma 2 lett. b* (unicità/infungibilità), *art. 76 comma 2 lett. c* (urgenza che non consente indugio), *art. 76 comma 4 lett. b* (complementarietà) e *art. 120 co.1 lett. b* (supplementarietà), **in ogni caso da indicare nella decisione di affidamento diretto (DAD\_FS)**

- **da 140.001 euro fino a soglia UE:** limitatamente al contraente uscente, salvo deroga ex art. 49 co. 4 (struttura mercato + assenza alternative + accurata precedente esecuzione: presupposti concorrenti e non alternativi), *art. 76 comma 2 lett.b* (unicità/infungibilità), *art. 76 comma 2 lett. c* (urgenza che non consente indugio), *art. 76 comma 4 lett. b* (complementarietà) e *art. 120 co.1 lett. b* (supplementarietà), **in ogni caso da indicare nella decisione di contrarre per avvio procedura (DAC.FS) o salvo preliminare esecuzione di avviso di manifestazione d'interesse/indagine di mercato**

Per lavori:

- **fino a 5.000 euro:** No obbligo di rispetto al *principio di rotazione*
- **da 5.001 euro fino a 40.000 euro:** limitatamente al contraente uscente, salvo deroga ex *art. 49 co. 4* (struttura mercato + assenza alternative + accurata precedente esecuzione: presupposti concorrenti e non alternativi), *art. 76 comma 2 lett. b* (unicità/infungibilità), *art. 76 comma 2 lett. c* (urgenza che non consente indugio), *art. 76 comma 4 lett. b* (complementarietà) e *art. 120 co.1 lett. b* (supplementarietà)
- **da 40.001 euro fino a 150.000 euro:** limitatamente al contraente uscente, salvo deroga ex *art. 49 co. 4* (struttura mercato + assenza alternative + accurata precedente esecuzione: presupposti concorrenti e non alternativi), *art. 76 comma 2 lett. b* (unicità/infungibilità), *art. 76 comma 2 lett. c* (urgenza che non consente indugio), *art. 76 comma 4 lett. b* (complementarietà) e *art. 120 co.1 lett. b* (supplementarietà), **in ogni caso da indicare nella decisione di affidamento diretto (DAD\_LAV)**
- **da 150.001 euro fino a soglia UE:** limitatamente al contraente uscente, salvo deroga ex art. 49 co. 4 (struttura mercato + assenza alternative + accurata precedente esecuzione: presupposti concorrenti e non alternativi), *art. 76 comma 2 lett.b* (unicità/infungibilità), *art. 76 comma 2 lett. c* (urgenza che non consente indugio), *art. 76 comma 4 lett. b* (complementarietà) e *art. 120 co.1 lett. b* (supplementarietà), **in ogni caso da indicare nella decisione di contrarre per avvio procedura (DAC.LAV) o salvo preliminare esecuzione di avviso di manifestazione d'interesse/indagine di mercato.**

5.4. Il principio di rotazione può essere **derogato**, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

- a) per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro;
- b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, in casi motivati con riferimento sia alla struttura del mercato, sia alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (art. 49 co 49 del Codice).

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano:

- 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, co. 2, lett. b), del Codice;

- 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), del Codice;
- 3) forniture complementari di cui all'art. 76, co. 4, lett. b), del Codice;
- 4) urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 76, co. 7, del Codice.

## **Art. 6** ***Indagini di mercato***

**6.1. L'indagine di mercato** è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

**6.2. Le consultazioni preliminari di mercato** sono invece preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, di informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

**6.3.** Le indagini di mercato a titolo esemplificativo sono svolte secondo le seguenti modalità:

a) per **contratti di importo inferiore a 5.000 euro**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alle lett. b) e c), procede di regola con la massima informalità e tempestività nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, consultando gli operatori economici iscritti sul MePA, sui sistemi telematici regionali ovvero su altre piattaforme o mediante altre modalità alternative.

b) per **contratti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alla lett. c), procede preferibilmente mediante consultazione del MePA ovvero dei sistemi telematici regionali, e, in caso di inefficacia di tali modalità, mediante altri strumenti informativi;

c) per **contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori e inferiori alle soglie di rilevanza europea**, il RUP procede di regola alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento ovvero alle caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate; i contenuti dell'avviso sono stabiliti al punto 6.5 e le modalità di pubblicazione sono definite al successivo punto 6.4. Per i lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1 milione di euro, il RUP consulta gli operatori economici iscritti sul MePA e abilitati per la corrispondente tipologia di lavori ovvero profilati sui sistemi telematici regionali e aventi la necessaria qualificazione.

**6.4.** Il RUP pubblica un avviso sul sito istituzionale e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del

contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

**6.5. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato** indica:

- a) il valore dell'affidamento,
- b) gli elementi essenziali del contratto,
- c) i requisiti di idoneità professionale,
- d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
- f) i criteri di selezione degli operatori economici,
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

**6.6.** Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i **criteri utilizzati per la scelta degli operatori**. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:

- a) complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo nell'ultimo triennio;
- b) maggiore *rating* reputazionale, una volta reso operativo dall'ANAC ai sensi dell'art. 109 del Codice;
- c) complessiva idoneità alla corretta esecuzione del contratto oggetto di affidamento desumibile da caratteristiche delle prestazioni standardizzate offerte desumibili da cataloghi elettronici;
- d) assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.

**6.7. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali** in cui il ricorso ai criteri di cui al secondo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato. Rientrano in tale ipotesi, tra le altre, la partecipazione media verificata in precedenti procedure aventi ad oggetto contratti identici o analoghi per caratteristiche e importo, superiore a 20 operatori economici.

**6.8. I risultati delle indagini** sono formalizzati dalla stazione appaltante nella decisione a contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

## **Art. 7**

### ***Elenchi aperti di O.E. – tramite piattaforma digitale***

**7.1.** In alternativa all'indagine di mercato, il RUP può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dagli **elenchi aziendali** costituiti secondo le modalità di seguito indicate.

**7.2.** Gli elenchi aperti di O.E. sono costituiti a seguito di **avviso pubblico**, nel quale è rappresentata la volontà di costituire un elenco di soggetti da cui possono essere tratti gli operatori da invitare e/o con cui negoziare l'affidamento di un contratto. L'avviso è reso accessibile mediante pubblicazione sul sito internet [www.asetservizi.it](http://www.asetservizi.it) ed è pubblicato in modo continuo sulla *homepage* (sezione Bandi gare e fornitori) del sito aziendale con *link* alla pagina contenente le istruzioni utili agli operatori economici per la preliminare registrazione sul portale di e-procurement e quindi successivamente per la presentazione della istanza di iscrizione all'Elenco ed alla categoria di interesse.

**7.3.** Per poter presentare l'istanza **di iscrizione** all'elenco l'operatore economico dovrà registrarsi online seguendo le istruzioni indicate nella piattaforma predisposta dalla stazione appaltante, tramite il link indicato nell'Avviso pubblico di cui al precedente punto 7.2.

Per poter procedere al perfezionamento della registrazione l'operatore dovrà inserire i dati richiesti, oltre a un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni relative alla suddetta iscrizione, come richiesto dalla stessa procedura.

Eseguita la preliminare registrazione/iscrizione al portale di e-procurement l'O.E. riceverà le credenziali di accesso necessarie per il successivo perfezionamento di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Elenco fornitori qualificati di ASET Spa.

Il buon esito della predetta procedura verrà comunicato all'operatore economico mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di registrazione.

La domanda di iscrizione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere compilata *online*, in lingua italiana, secondo il *format* presente nella piattaforma e sottoscritta con valida firma digitale.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nell'istanza di iscrizione con firma digitale sarà riconosciuto valore di autocertificazione senza necessità di allegare un valido documento d'identità del sottoscrittore.

Ai fini del perfezionamento della domanda l'operatore economico dovrà compilare i documenti messi a disposizione nel portale ed autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Le domande prive di autorizzazione non verranno acquisite dal sistema.

Nella medesima sezione del sito, "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e Contratti" saranno pubblicate eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nonché all'Elenco, con particolare riferimento alle categorie di opere o merceologiche e/o settori di servizi e/o che la stazione appaltante dovesse ritenere di apportare sulla base delle proprie esigenze.

Il richiedente si iscrive nell'Elenco corrispondente al settore e/o alla categoria merceologica (suddivisa per fasce di importo a seconda della capacità economico - finanziaria), attinente l'oggetto dell'attività esercitata. Resta inteso che l'iscrizione per una classe economica superiore consente la partecipazione anche per le procedure con importi inferiori.

All'iscrizione nell'Elenco si procede in base ad un criterio cronologico, risultante dal numero progressivo attribuito dal sistema, sulla base della domanda presentata dall'operatore economico, attraverso un numero di protocollo informatico generato dall'applicazione stessa in base alla data di avvenuta abilitazione/ ammissione all'elenco. Le successive modifiche ai dati

di registrazione all'Elenco non comportano una modifica del protocollo assegnato al singolo fornitore.

L'iscrizione all'Elenco avverrà solo all'esito positivo della procedura di verifica e convalida eseguita dal servizio gare contratti ed appalti della società, di norma, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. La mancata e/o errata presentazione dei documenti utili all'iscrizione, segnalata all'O.E. dal servizio competente, interrompe automaticamente i termini di ammissione agli Elenchi, termini che riprenderanno dalla data di corretta produzione dei documenti. Detto termine può essere prorogato fino a 90 giorni in ragione della numerosità delle istanze pervenute. L'avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della domanda per carenza dei requisiti verrà comunicata a mezzo PEC. L'indicazione dell'indirizzo PEC da parte degli operatori economici è obbligatoria per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni. Pertanto, qualora l'operatore economico non indicasse un indirizzo PEC, non sarà possibile finalizzare la richiesta di inserimento nell'Elenco. È inoltre obbligo dell'O.E. in caso di modifica/sostituzione della PEC indicata in fase di richiesta di iscrizione procedere autonomamente alla modifica/variazione del proprio indirizzo di posta all'interno del portale.

Ai fini della convalida la stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, la stazione appaltante rigetterà la richiesta di iscrizione.

A pena di cancellazione dall'Elenco l'operatore economico è tenuto ad informare l'azienda, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute con riferimento ai requisiti di carattere generale o speciale a base dell'ammissione nell'Elenco, nonché di ogni variazione di natura societaria.

Il Servizio gare, contratti ed appalti effettua **controlli a campione**, al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. Ove riscontri la carenza dei requisiti dichiarati, si procederà all'esclusione dall'Elenco, secondo la procedura di cui al punto 7.5.

Al termine della procedura il servizio gare contratti ed appalti **convaliderà** l'iscrizione all'Elenco dell'O.E., inserendolo, sulla base di quanto richiesto e dichiarato in una o più delle categorie merceologiche e/o settori di servizio e/o opere indicate dallo stesso nella specifica sezione della piattaforma.

7.4. L'iscrizione all'Elenco ha durata pari a quella determinata nell'Avviso pubblico di costituzione/aggiornamento. Resta fermo l'obbligo per l'O.E. di aggiornare tempestivamente in piattaforma le proprie informazioni societarie comunicate nell'istanza di iscrizione pena la cancellazione dall'Elenco.

La convalida ovvero il rigetto della richiesta di rinnovo sarà comunicata via PEC. Ai fini della convalida della domanda di rinnovo, il servizio aziendale competente si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni la stazione appaltante rigetterà la richiesta di rinnovo.

**7.5. La cancellazione** dell'operatore economico iscritto dall'Elenco avrà luogo su richiesta dell'interessato comunicata a mezzo PEC ovvero automaticamente, nei seguenti casi:

- a) qualora l'operatore economico non abbia richiesto e ottenuto il rinnovo dell'iscrizione entro il termine di cui al punto 12 dell'avviso per Elenco O.E.;
- b) qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero la stazione appaltante accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore successivamente all'iscrizione;
- c) qualora l'operatore economico ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- d) qualora sia riscontrata grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività;
- e) qualora l'Operatore Economico qualificato ceda, affitti l'azienda o un ramo di essa, ovvero proceda alla trasformazione, fusione o scissione della società, e ne ometta la relativa comunicazione. Sarà onere dell'operatore che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione presentare una nuova richiesta di iscrizione.

L'avvio del procedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato via PEC, con indicazione dei motivi e assegnazione di un termine di 5 giorni per l'invio delle controdeduzioni. ASET Spa entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per le controdeduzioni, si pronuncerà definitivamente.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine dello stesso.

Trascorso un anno dalla cancellazione, l'Operatore economico potrà nuovamente presentare istanza di iscrizione.

**7.6 La sospensione** dell'operatore economico iscritto all'Elenco avverrà, in conformità all'art. 10.5 dell'Avviso, qualora l'operatore iscritto all'Elenco ed invitato a presentare preventivo/offerta in tre diverse procedure finalizzate all'esecuzione di lavori/fornitura di beni/prestazione di servizi nel biennio non abbia presentato alcun preventivo/offerta, senza valida giustificazione.

**7.7. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione**, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco nelle forme plurisoggettive di cui all'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco:

- non devono incorrere nei motivi di esclusione ex artt. da 94 a 98 del Codice ed altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento giuridico;
  - devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del Codice richiesti nella *form* di iscrizione e relativi allegati.
- In ogni caso gli operatori economici devono essere in regola sin dal momento della richiesta di iscrizione con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D.M. 24/10/2007.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Il DURC ed ogni altro documento utile verranno acquisiti, ai fini della verifica dei requisiti, prima di procedere a ciascun affidamento.

**7.8.** Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di **conflitti di interesse** e/o cause di incompatibilità. La stazione appaltante si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico, ai fini dell'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, dovrà dichiarare espressamente la insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico la stazione appaltante dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi ovvero una causa di incompatibilità in capo all'operatore economico il rapporto in essere verrà immediatamente risolto con riserva, da parte della stazione appaltante, di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro.

**7.9.** Aset Spa, valutato il mercato di riferimento e le caratteristiche delle prestazioni normalmente richieste, definisce le **fasce di importo** nelle quali suddividere l'elenco aperto.

L'iscrizione alla classe di importo inferiore non impedisce il passaggio alla classe superiore per iscriversi alla quale sarà sufficiente procedere all'aggiornamento dell'anagrafica con comprova del possesso dei requisiti per accedere alla nuova fascia.

Per gli O.E. sono individuate le seguenti fasce di importo:

#### **Lavori**

Gli O.E. sono iscritti nell'elenco per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di opere generali o specializzate *[si veda sezione di cui Allegato n. 1 Elenco categorie/classi merceologiche di lavori]*.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 inferiore ad euro 150.000,00

Classe 2 superiore ad euro 150.000,01

#### **Fornitura di beni e Servizi**

Gli O.E. sono iscritti nell'elenco per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi

*[si veda sezione di cui Allegato n. 1 Elenco categorie/classi merceologiche forniture di beni e servizi]*.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 inferiore ad euro 40.000,00

Classe 2 da euro 40.000,01 ad euro 215.000,00

### **Incarichi professionali**

I Professionisti sono iscritti per settore professionale ripartito in categorie di specializzazione e classi di importo [*si veda sezione di cui Allegato n. 1 Elenco categorie/classi per incarichi professionali*].

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 inferiore ad euro 40.000,00

Classe 2 da euro 40.000,01 a euro 215.000,00.

Il settore, la classe o la categoria di cui si chiede l'iscrizione dovrà corrispondere all'attività effettivamente esercitata dalla società e/o professionista, così come risulta dall'oggetto sociale risultante dal certificato della C.C.I.A.A. e/o, per le imprese di costruzione, dal Certificato S.O.A. La Società si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta d'ufficio agli Enti certificatori delle attestazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti auto dichiarati.

Resta ferma in ogni caso la verifica dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, all'atto dell'eventuale affidamento delle prestazioni.

Gli O.E. che intendono iscriversi negli Elenchi aziendali di cui sopra dovranno dimostrare, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

### **Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (LAVORI, FORNITURE E SERVIZI E PROFESSIONISTI)**

a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);

b) possesso dei requisiti soggettivi di qualificazione, di cui all'art. 94-95 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

c) (eventuale) iscrizione in appositi Albi professionali, qualora la fornitura o il servizio la richiedano.

### **Requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (LAVORI)**

Nel caso di O.E. in possesso di attestazione SOA:

a) Dichiarazione in merito al possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per categoria/e di cui si chiede l'iscrizione.

Nel caso di O.E. privo di attestazione SOA: dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ed in particolare:

a) Volume d'affari globale

Il volume d'affari complessivo conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione deve essere almeno pari ad euro 150.000,00

per la 1<sup>a</sup> classe di importo (iscrizioni all'Elenco fino ad euro 150.000,00). Il valore si intende come somma degli esercizi. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività  $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$ .

b) Importo dei lavori analoghi

L'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco deve essere non inferiore all'importo per il quale si richiede l'iscrizione.

c) Costo del personale del quinquennio precedente;

d) Adeguata attrezzatura tecnica in rapporto alle specifiche categorie di lavorazioni. In ogni caso, gli operatori economici privi di Attestato SOA devono indicare l'importo massimo per il quale richiedono l'iscrizione (fino ad euro 150.000,00).

### **Requisiti di ordine speciale (FORNITURE E SERVIZI)**

#### **Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria (FORNITURE E SERVIZI)**

##### **a) Volume d'affari**

Il volume d'affari complessivo conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari ad euro 50.000,00 per la 1<sup>a</sup> classe di importo (iscrizioni all'Elenco fino ad euro 40.000,00) e ad euro 250.000,00 per la 2<sup>a</sup> classe di importo (iscrizioni all'Elenco fino ad euro 215.000,00). Il valore si intende come somma degli esercizi.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività  $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$ .

#### **Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale (FORNITURE E SERVIZI)**

##### **a) Forniture/Servizi Analoghi**

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati nell'ultimo triennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

##### **b) Struttura organizzativa – organico medio annuo**

Dimostrazione dell'utilizzo nel triennio antecedente la richiesta di iscrizione all'Elenco, di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua, pari ad almeno:

- 1 unità per la classe di importo 1;
- 3 unità per la classe di importo 2.

#### **Requisiti di ordine speciale (INCARICHI PROFESSIONALI)**

##### **Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale**

Requisiti professionali:

- 1) iscrizione all'Elenco professionale qualificante per le professionalità richieste da almeno 3 (tre) anni a far data dalla pubblicazione dell'avviso;
- 2) non aver violato i codici/regolamenti deontologici dell'Elenco professionale di appartenenza;
- 3) possesso di idonea Polizza di responsabilità civile professionale, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente avviso;
- 4) comprovata esperienza nei settori di cui in premessa, dimostrata allegando alla domanda di iscrizione nell'Elenco, il CV professionale attestante le prestazioni eseguite nell'ultimo triennio.

Con l'iscrizione negli Elenchi, gli O.E. dovranno altresì dichiarare di accettare e di impegnarsi ad osservare i principi contenuti nel Codice Etico e comportamentale, nel Modello 231/01 e nel PTPCT, documenti consultabili ed accessibili presso il sito internet [www.asetservizi.it](http://www.asetservizi.it)

**7.10.** Gli Elenchi degli O.E. sono **pubblicati** sul sito *web* della società.

**7.11.** La **scelta degli operatori da invitare** alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

**7.12.** Nel caso in cui il RUP inviti tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco aperto non trova applicazione il **principio di rotazione**, salvo l'onere di motivare la scelta di estendere l'invito al contraente uscente.

**7.13.** Il servizio gare contratti ed appalti, sotto la supervisione e controllo del Responsabile del servizio Gare contratti ed appalti, cura la gestione e manutenzione degli Elenchi.

**7.14** La società si riserva la facoltà di integrare gli Elenchi sia per oggetto che per tipologia, laddove il numero degli O.E. risultasse assente oppure insufficiente per l'esecuzione delle procedure di affidamento.

## **Art. 8**

### ***Verifiche a campione e provvedimento di sospensione per false dichiarazioni per affidamenti infra 40.000 euro***

8.1. Nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del Codice, le verifiche sono di regola svolte su un campione pari al 1 % del numero degli affidamenti diretti di tale importo compiuti nell'anno precedente. L'estrazione del campione avverrà utilizzando apposito algoritmo informatico approntato dalla Stazione Appaltante sugli affidamenti svolti per ogni quadrimestre, con onere di completamento della verifica entro il quadrimestre successivo a quello di campionatura.

8.2. Laddove in caso di verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Servizio gare, contratti ed appalti deputato all'esecuzione dei controlli, informa il RUP affinché lo stesso proceda:

- alla risoluzione del contratto;
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione all'ANAC;
- alla sospensione dell'operatore economico dall'elenco aziendale e dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

8.3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di cinque giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante;
- c) adotta un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.

## **Art. 9**

### ***Entrata in vigore e disposizioni finali***

9.1. Il presente regolamento è approvato con Provvedimento del Comitato di Direzione di cui all'art.16 dello Statuto ed entra in vigore dalla data del Provvedimento all'uopo adottato. Lo stesso è pubblicato sul Sito Internet della società nella sezione amministrazioni/società trasparente. Le revisioni/ modifiche sostanziali dovranno essere introdotte con nuovo ed analogo Provvedimento direzionale. L'aggiornamento tecnico/operativo per il mantenimento degli allegati è invece operato tempestivamente dal servizio gare contratti ed appalti.

9.2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono automaticamente sostituite le modalità e le procedure aziendali stabilite con precedenti regolamenti, ferma la continuità degli Elenchi aziendali in essere.

9.3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati e ove compatibili le Linee Guida ANAC, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili alle società a controllo pubblico integrale.

9.4. I RUP nella redazione degli atti si attengono ed usano la modulistica aziendale di riferimento, secondo i fac-simili di riferimento periodicamente aggiornati dal Servizio gare, contratti ed appalti e le relative linee guide di corretta redazione.

9.5. Tutte le procedure di affidamento sia nella fase di approvvigionamento che in fase di esecuzione e rendicontazione del contratto sono eseguite tramite utilizzo della piattaforma di e-procurement aziendale.

**Allegati documentali per procedure di affidamento sotto soglia:**

- ***(Allegato A) - Quadro sinottico riepilogativo***
- *Lettera di ordine e-procurement per affidamenti diretti sino a euro 40.000;*
- *Decisione di affidamento diretto – DAD\_FS (da euro 40.001 ad euro 140.000 F&S)*
- *Decisione di affidamento diretto – DAD\_LAV (da euro 40.001 ad 150.000Lav)*
- *Decisione di contrarre per avvio negoziata senza bando forniture e servizi (DAC.FS)*
- *Decisione di contrarre per avvio negoziata senza bando lavori sino a euro 1.000.000,00 (DAC.LAV fino 1.000k)*
- *Decisione di contrarre per avvio negoziata senza bando lavori oltre euro 1.000.000,00 (DAC.LAV oltre 1.000k)*

**Allegati documentali per iscrizione Elenco Operatori Economici:**

- ***Avviso pubblico*** per la costituzione e gestione dell'Elenco degli O.E. su piattaforma e-procurement (aggiornamento al nuovo Codice dei contratti pubblici);
- ***Allegato 1*** - *Elenco categorie/classi merceologiche di Lavori (OG/OS), Forniture di beni (A) e Servizi (B) ed incarichi professionali (Area Gestionale-Economica – Area Tecnica –Area Legale);*
- ***Modello 01*** da allegare alla domanda di iscrizione all'Elenco degli O.E. per lavori;
- ***Modello 02*** da allegare alla domanda di iscrizione all'Elenco degli O.E. per Forniture beni e servizi;
- ***Modello 03*** da allegare alla domanda di iscrizione all'Elenco degli O.E. per servizi professionali;
- ***Questionario Qualità, Sicurezza e Ambiente (QSA).***